# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 3 aprile 2023 n.4**

**Noi Capitani Reggenti**
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 9, comma 2 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146;*
*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta dell'1 febbraio 2023;*
*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*
*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO DELEGATO 20 NOVEMBRE 2018 N.146 'DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONI – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ "PUBLIC NETCO" E DELLA "AUTORITÀ ICT" ' E SUCCESSIVE MODIFICHE

### Art. 1
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
b) «rete ad altissima capacità»: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
c) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono i servizi di accesso a internet, i servizi di

comunicazione interpersonale e i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

d) «risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
e) «punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero di utente finale o a un nome di utente finale;
f) «contraente»: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
g) «utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
h) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
i) «consumatore»: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;
j) «fornitura di una rete di comunicazione elettronica»: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;
k) «sicurezza delle reti e dei servizi»: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica;
l) «autorizzazione»: il regime giuridico istituito dalla Repubblica di San Marino che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica;
m) «accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
n) «interconnessione»: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere

ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

o) «operatore»: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

p) «rete locale»: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

q) «co-siting»: la possibilità per gli operatori di rete mobile di condividere le medesime infrastrutture base di accesso (tralicci, pali, etc.) per ridurre l'impatto ambientale nella realizzazione dei piani di copertura radio del territorio sammarinese;

r) «network sharing»: la possibile condivisione di componenti di rete mobile siano essi attivi e/o passivi quali infrastrutture della rete di accesso, elementi, frequenze; la condivisione può riferirsi anche a funzioni di rete basate su componenti di software;

s) «disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica»: l'insieme delle seguenti attività generali:
   i. promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione a essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
   ii. garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
   iii. garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla Concessione, per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
   iv. garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
   v. promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli ad altissima capacità e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
   vi. garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
   vii. garantire la convergenza, l'interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
   viii. garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

## CAPO I
## ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ ICT

### Art. 2
*(L'Autorità ICT)*

1. L'Autorità ICT è istituita dal Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146, così come modificato dal Decreto Delegato 20 novembre 2020 n.204.

2. Gli obiettivi dell'Autorità ICT sono stabiliti all'articolo 6 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146, così come modificato dal Decreto Delegato 20 novembre 2020 n.204.

3. Le funzioni dell'Autorità ICT sono stabilite all'articolo 7 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146, così come modificato dal Decreto Delegato 20 novembre 2020 n.204.

4. Le competenze dell'Autorità ICT sono stabilite agli articoli 11 e 12 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146, così come modificato dal Decreto Delegato 20 novembre 2020 n.204.

**Art. 3**
*(Convocazione e ordine del giorno)*

1. L'Autorità ICT si riunisce nella sede preposta a San Marino. L'Autorità ICT ha facoltà di riunirsi in una sede diversa purché indicata nell'atto di convocazione.
2. Perché la riunione sia valida è richiesta la presenza della maggioranza dei membri dell'Autorità ICT. Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e che di tale identificazione si dia atto nel verbale della riunione. Al ricorrere di tali presupposti, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova la maggioranza dei membri dell'Autorità ICT.
3. Le riunioni dell'Autorità ICT sono convocate dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato con il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'Autorità ICT.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal membro con la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, per età anagrafica.

**Art. 4**
*(Verbali delle riunioni)*

1. A seguito di ciascuna riunione formale dell'Autorità ICT, questa provvede a redigere un verbale delle attività che indichi chiaramente l'ordine del giorno, ciascun argomento trattato, un riassunto delle attività poste in essere e le decisioni adottate.
2. In ottemperanza al principio di trasparenza tutti i verbali delle riunioni dell'Autorità ICT sono pubblicati sul proprio sito web entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di svolgimento della riunione.

**Art. 5**
*(Audizioni)*

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, di pubblicità, della partecipazione al procedimento e al contraddittorio.
2. Quando l'Autorità ICT, nell'ambito del procedimento, intende adottare provvedimenti che potrebbero avere un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta, entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Autorità ICT.
3. L'Autorità ICT può disporre l'audizione dei soggetti interessati dai suoi procedimenti, delle categorie rappresentative degli interessi da questa tutelati o di coloro che abbiano un interesse qualificato e ne facciano richiesta.
4. L'audizione avviene a seguito di convocazione formale da parte dell'Autorità ICT. Tale convocazione deve essere notificata al soggetto audito con un preavviso non inferiore ai sette giorni.

**Art. 6**
*(Atti e deliberazioni dell'Autorità ICT)*

1. Ogni qualvolta l'autorità debba assumere una deliberazione, uno dei membri dell'Autorità ICT introduce la discussione, illustrando i risultati dell'eventuale istruttoria.
2. Gli atti e le deliberazioni dell'Autorità ICT sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Il voto è sempre palese. Sono effettuate a scrutinio segreto esclusivamente le votazioni che riguardino le persone fisiche.
4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Autorità ICT.

**Art. 7**
*(Pubblicazione degli atti dell'Autorità ICT)*

1. La pubblicità dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Autorità ICT è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito dell'Autorità ICT stessa.

CAPO II
PRINCIPI GENERALI E LINEE GUIDA NELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO

**Art. 8**
*(Linee Guida per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato)*

1. Per la definizione delle linee guida per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (nel proseguo anche "SPM") l'Autorità ICT fa riferimento ai criteri comunemente utilizzati da Autorità di settore dell'Unione europea tra cui quelli pubblicati il 7 maggio 2018 dalla Commissione Europea (2018/C 159/01). In particolare, le linee guida riflettono gli sviluppi del mercato delle comunicazioni elettroniche, quali, ad esempio, la crescente convergenza tecnologica e la disponibilità di reti integrate di telecomunicazioni, la disponibilità di infrastrutture di rete non facilmente replicabili, la maggiore concorrenza infrastrutturale, l'aumento della domanda di pacchetti di prodotti/servizi, la crescente importanza dei servizi c.d. Over The Top (OTT).
2. Se a seguito dell'analisi del mercato l'Autorità ICT conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici riportati in premessa. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
3. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità ICT individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

**Art. 9**
*(Società Concessionarie)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c, del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n. 146 e successive modifiche, l'Autorità ICT esamina le richieste avanzate dalle società candidate ad offrire servizi di telecomunicazioni, al fine di esprimere un parere per la concessione ad operare.
2. Le richieste dovranno essere corredate da un piano industriale a cinque anni che mostri gli investimenti che la società richiedente intende realizzare nel territorio della Repubblica in termini di infrastrutture e di occupazione.
3. L'Autorità ICT, sulla base delle dimensioni del mercato sammarinese e delle indicazioni del piano industriale, valuta la sostenibilità della proposta e i benefici per il mercato e presenta al Congresso di Stato un parere sulla candidatura.

4. La durata della Concessione non potrà essere inferiore a dieci anni al fine di favorire il ritorno degli investimenti fatti.

**Art. 10**
*(Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione)*

1. L'operatore di telecomunicazioni costituito in un altro Stato che richiede l'accesso o l'interconnessione a reti di comunicazione elettronica gestite da operatori sammarinesi autorizzati, ubicate sul territorio sammarinese, non necessita di una concessione per operare nella Repubblica di San Marino qualora fornisca un servizio all'ingrosso nei confronti di operatori sammarinesi autorizzati e purché non fornisca servizi all'utenza finale o non gestisca una rete di telecomunicazioni propria.
2. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione.
3. L'Autorità ICT anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.

**Art. 11**
*(Obbligo di trasparenza)*

1. L'Autorità ICT può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori e ai titolari di infrastrutture, siano essi pubblici o privati, di rendere pubbliche determinate informazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e/o non esaustivo, descrizioni contabili, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.
2. In particolare, l'Autorità ICT può esigere che, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione (operatore con SPM) o quando la società è di proprietà pubblica, presenti un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
3. L'Autorità ICT può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime. Se un operatore è soggetto agli obblighi di non discriminazione relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità ICT provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'Allegato n.1.
4. L'Autorità ICT, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

**Art. 12**
*(Obbligo di non discriminazione)*

1. L'Autorità ICT può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso. I predetti obblighi garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

**Art. 13**
*(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)*

1. L'Autorità ICT può imporre agli operatori sia pubblici che privati, di accogliere richieste ragionevoli di accesso e autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate riferite a servizi sia di rete fisse che di rete mobile, in particolare, qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.

2. Agli operatori, pubblici o privati, può essere imposto, tra l'altro:

a) di concedere agli operatori che lo richiedono un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire il "co-siting" e/o la co-ubicazione degli impianti o altre forme di condivisione associata, inclusa ogni possibile forma di "network sharing";
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete;
j) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

3. L'Autorità ICT può associare agli obblighi di cui al comma precedente, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma precedente, l'Autorità ICT tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili.

4. L'Autorità ICT può, nell'imporre l'obbligo di cui al presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dall'operatore, dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario, per garantire il funzionamento normale della rete.

**Art. 14**

*(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)*

1. L'Autorità ICT può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che gli stessi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza

comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimerli eccessivamente a danno dell'utenza finale o di altri operatori.

2. Al fine di incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità ICT tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

3. L'Autorità ICT provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità ICT può anche tener conto dei prezzi applicati e di modelli di costo adottati in mercati concorrenziali comparabili.

4. Qualora un operatore sia sottoposto all'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi (operatore con SPM o soggetto pubblico), esso ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità ICT può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità ICT può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

5. L'Autorità ICT provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.

6. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un soggetto iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, incaricato dall'Autorità ICT. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

**Art. 15**
*(Separazione funzionale)*

1. Qualora l'Autorità ICT concluda che gli obblighi appropriati imposti si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato, e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, l'Autorità ICT stessa può, a titolo di misura eccezionale, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

2. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità ICT sottopone una proposta al Congresso di Stato fornendo:

a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;
b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza, sostenibile, a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato;
c) un'analisi dell'impatto previsto sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme, sugli incentivi a investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché l'impatto sugli altri soggetti interessati,

compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b) l'individuazione delle risorse dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione;

e) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

f) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

g) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.

**Art. 16**

*(Assegnazione delle frequenze)*

1. L'Autorità ICT, così come previsto dal Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche, è l'unico soggetto preposto all'assegnazione delle frequenze che effettuerà attraverso gli strumenti che riterrà di volta in volta più idonei quali ad esempio l'adozione dei bandi, dei disciplinari e degli altri atti finalizzati al rilascio e all'assegnazione delle frequenze con modalità aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. A tale proposito, le assegnazioni delle frequenze di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.20 del 9 settembre 2019, ad eccezione di quelle già precedentemente assegnate nei confronti dei vari operatori, con particolare riferimento a servizi non ancora attivati, devono essere riviste dall'Autorità ICT.

2. L'Autorità ICT procederà alla definizione di un idoneo Piano di Assegnazione Frequenze Sammarinese (PAFS) che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e nel contempo ponga le condizioni per un uso efficiente della risorsa spettrale e lo sviluppo dei nuovi servizi di rete mobile.

3. Il PAFS terrà conto della continuità del territorio sammarinese con quello italiano e della necessità di coordinamento e armonizzazione con l'Autorità italiana per evitare fenomeni di sovrapposizioni e interferenza.

4. Qualora l'operatore concessionario sammarinese sia già titolare di frequenze radiomobili sul territorio italiano potrà, compatibilmente con il PAFS richiederne l'assegnazione sul territorio della Repubblica di San Marino nel rispetto di quanto indicato nella normativa di riferimento e stabilito nella convenzione per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni sottoscritta dall'operatore concessionario stesso.

5. Le procedure d'assegnazione delle frequenze sono aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate; devono essere aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che siano in ogni caso in possesso dei requisiti previsti dalle convenzioni, nonché dell'idoneità tecnica commerciale all'uso delle frequenze ed alla fornitura dei relativi servizi.

6. In considerazione del fatto che le frequenze radioelettriche rappresentano risorse preziose per il paese nelle condizioni di assegnazione e uso delle frequenze è prevista una clausola di use-it-or-lose-it delle frequenze, cioè di un vincolo all'uso effettivo dello spettro entro un determinato lasso di tempo, da verificare in relazione al rispetto di determinate condizioni.

7. I diritti individuali di uso delle frequenze radio vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata della convenzione, tenuto conto

dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

**Art. 17**
*(Piano di numerazione)*

1. E' affidato all'Autorità ICT il compito di individuare, sentiti i soggetti interessati, i criteri di definizione del Piano Nazionale di Numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione (PNN), che devono ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività.
2. L'Autorità ICT stabilisce dunque quali numerazioni debbano essere destinate ai diversi servizi provvedendo inoltre all'assegnazione di dette risorse agli operatori richiedenti. I diritti d'uso delle numerazioni sono assegnati agli operatori per la durata della Concessione rilasciata al soggetto richiedente.
3. Gli operatori sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione loro assegnata; tali operatori sono pertanto tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del Piano Nazionale di Numerazione e a ogni altra normativa pertinente alle numerazioni di cui sono titolari dei diritti d'uso. I titolari dei diritti d'uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra operatore titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata da parte dei competenti organi.
4. In ogni caso, è fatto divieto, oltre che ai soggetti assegnatari di numerazione, anche ai soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori concessionari e agli utenti finali di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel Piano Nazionale di Numerazione, sia con riferimento ai servizi svolti sulle numerazioni sia per quanto riguarda la struttura stessa della numerazione.
5. Al fine di favorire lo scambio di comunicazioni con l'Italia, evitare sovrapposizioni e prevenire l'uso distorto dei servizi, il Piano Nazionale di Numerazione sammarinese tenderà ad adottare le medesime classificazioni di volta in volta adottate dal Piano di Numerazione italiano. Nel caso in cui un operatore sammarinese risulti essere un soggetto con idoneo titolo autorizzativo in Italia e assegnatario di risorse sul piano di numerazione italiano queste, dietro apposita richiesta e compatibilmente con i diritti d'uso acquisiti da altri operatori in San Marino, potranno essere a lui assegnate anche sul Piano Nazionale di Numerazione sammarinese.
6. In occasione dell'apertura di nuove numerazioni, l'Autorità ICT ha facoltà di limitare la quantità di singole numerazioni o di blocchi assegnati a ciascun operatore in fase di prima applicazione, al fine di prevenire indisponibilità di risorse e accaparramento nonché di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa e ordinata ripartizione tra i richiedenti.
7. L'Autorità ICT pubblica sul proprio sito web le tabelle aggiornate dello stato delle diverse numerazioni, con l'indicazione dell'operatore a cui risultano assegnate le singole numerazioni o i blocchi di numerazioni e la relativa data di assegnazione. Nel caso di numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, le tabelle recano anche il fornitore del servizio che opera su ciascuna numerazione e il tipo di servizio offerto.

**Art. 18**
*(Obbligo di servizio universale)*

1. Il servizio universale è l'insieme minimo dei servizi di comunicazioni elettroniche che devono essere garantiti, a livelli qualitativi prestabiliti, a tutti i cittadini, anche se residenti in aree del territorio meno redditizie in termini di investimenti commerciali per gli operatori. Il Servizio Universale consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione minima di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.

2. L'Autorità ICT determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale a un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità ICT limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
3. L'Autorità ICT può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale in modo tale da coprire l'intero territorio sammarinese. L'Autorità ICT può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio sammarinese o in parte di esso, l'Autorità ICT applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori.
5. Qualora l'Autorità ICT ritenga che la fornitura del servizio universale possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura.
6. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 13, l'Autorità ICT riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso l'Autorità ICT.
7. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi del Servizio Universale. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. Ogni anno, l'Autorità ICT, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.
8. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa.

**Art. 19**
*(Diritti degli utenti finali)*

1. I consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) i servizi forniti e, in particolare:
   i. se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza;
   ii. informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;
   iii. i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, definiti dall'Autorità ICT;
   iv. informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonché del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;
   v. eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;
d) la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e a eventuali differenze di costo a esse legate;
f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
   i. ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
   ii. i diritti e gli obblighi inerenti la portabilità dei numeri o di altri identificatori;
   iii. eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;
g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie;
i) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

2. L'Autorità ICT vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

3. L'Autorità ICT può richiedere espressamente che il contratto contenga indicazioni specifiche sulla raccolta delle informazioni necessarie alle autorità competenti per contrastare l'utilizzo illecito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità ICT può specificare la forma di tali comunicazioni.

5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare danno ai minori, molestia o disturbo alla quiete privata ovvero per finalità abusive o fraudolente, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

## CAPO III
## PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

### Art. 20
*(Attività preistruttoria)*

1. L'Autorità ICT esercita il potere sanzionatorio d'ufficio o su segnalazione.

2. L'Autorità ICT acquisisce ogni elemento ritenuto necessario ai fini dell'avvio di un eventuale procedimento anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive, istanze e segnalazioni.

3. I soggetti destinatari di tali richieste sono obbligati a dare le informazioni, complete e veritiere, richieste dall'Autorità ICT pena la comminazione della sanzione di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

4. Tali attività vengono svolte entro novanta giorni dal momento in cui l'Autorità ICT ha avuto conoscenza formale dei fatti da verificare.

5. L'Autorità ICT, ove riscontri la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, notifica al trasgressore un atto di contestazione.

**Art. 21**
*(Segnalazioni di presunte violazioni)*

1. Tutti i soggetti interessati e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono inoltrare una segnalazione di presunta violazione delle disposizioni della normativa di settore all'Autorità ICT.
2. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Autorità ICT mediante Servizio Elettronico di Recapito Certificato, raccomandata r/r, o attraverso le modalità indicate sul sito della stessa.
3. Le segnalazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi e di contatto del segnalante;
b) la chiara identificazione del soggetto che ha commesso la violazione;
c) una descrizione dettagliata e analitica dei fatti che, ad avviso del segnalante, costituirebbero una violazione;
d) il periodo in cui sarebbero avvenuti i fatti;
e) evidenze di quanto segnalato.
4. In caso di segnalazioni manifestamente infondate e pretestuose, l'Autorità ICT si riserva il diritto di agire contro il segnalante.
5. L'Autorità ICT è tenuta, in ogni caso, a dare riscontro al segnalante entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione.

**Art. 22**
*(Avvio del procedimento)*

1. Il procedimento sanzionatorio si avvia con la notifica al segnalato trasgressore di un atto di contestazione sottoscritto dall'Autorità ICT.
2. Tale atto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei fatti che vengono attribuiti al segnalato;
b) l'indicazione dalla/e disposizione/i violata/e;
c) i recapiti di un punto di contatto presso cui il soggetto può ottenere ulteriori informazioni;
d) l'indicazione delle modalità e dei termini entro i quali potrà far presentare la propria difesa o, in alternativa, la convocazione formale ad un'audizione;
e) le modalità di accesso agli atti.

**Art. 23**
*(Termini)*

1. L'atto di contestazione è notificato al trasgressore entro trenta giorni dall'accertamento.
2. Il provvedimento finale è adottato entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto di contestazione. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori e sospeso nei casi previsti dal presente regolamento.

**Art. 24**
*(Svolgimento del procedimento)*

1. I procedimenti dell'Autorità ICT si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, del contraddittorio, della non distorsione della concorrenza, della non discriminazione e di proporzionalità.
2. Ogni qualvolta l'Autorità ICT sia chiamata ad assumere una deliberazione, uno dei membri dell'Autorità ICT introduce la discussione, illustrando gli esiti dell'istruttoria e le proposte avanzate. A seguito di tale attività, l'Autorità ICT delibera secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**Art. 25**
*(Approfondimenti istruttori)*

1. Nel caso in cui, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, siano necessari approfondimenti istruttori, l'Autorità ICT può disporre perizie o svolgere ispezioni, inoltrare richieste di informazioni e documenti, indire audizioni, effettuare indagini conoscitive, istanze e segnalazioni rivolti sia al soggetto interessato dalle indagini che a terzi.
2. L'eventuale richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a) una chiara indicazione dei fatti che richiedono un chiarimento;
b) lo scopo e l'oggetto della richiesta;
c) i termini entro i quali deve pervenire il riscontro;
d) le modalità con cui tale riscontro deve essere fornito;
e) l'indicazione delle conseguenze nelle quali il destinatario incorre in caso di mancato riscontro.
3. I soggetti destinatari di tali richieste hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità ICT pena la comminazione della sanzione di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
4. Su richiesta di una parte e in presenza di comprovati motivi di necessità ed urgenza o su propria valutazione, l'Autorità ICT può disporre provvedimenti cautelari, provvisori e/o inibitori, così da ovviare ai pericoli derivante dal possibile pregiudizio che, durante il tempo occorrente all'istruttoria, l'oggetto dell'accertamento potrebbe subire.

**Art. 26**
*(Accesso ai documenti)*

1. I destinatari dell'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento secondo le modalità previste all'interno dell'atto di contestazione, e in rispetto della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche.
2. La richiesta di accesso agli atti è valutata dall'Autorità ICT, ai sensi dell'articolo 30 Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche, ai fini della tutela di tutte le informazioni richieste, specie quelle attinenti ad aspetti industriali, commerciali, economici, organizzativi e tecnici delle parti coinvolte nel procedimento, che non siano già note o conoscibili al pubblico e che, comunque, possano pregiudicare gli interessi e i diritti delle parti sul piano commerciale e industriale.
3. Laddove l'Autorità ICT ritenga che l'accesso agli atti oggetto della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo possa compromettere gli interessi e i diritti delle parti sul piano commerciale e industriale, può negarne l'accesso.

**Art. 27**
*(Partecipazione al procedimento)*

1 Le modalità di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati sono disciplinate dall'articolo 14 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche.

**Art. 28**
*(Adozione del provvedimento)*

1. Al termine dell'istruttoria, l'Autorità ICT adotta il provvedimento sanzionatorio, ovvero dichiara l'assenza dei presupposti necessari alla sua adozione.
2. Il provvedimento sanzionatorio deve essere motivato e deve indicare i termini entro i quali il soggetto può fare ricorso all'autorità giurisdizionale.

3. Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato ai destinatari indicati all'interno dello stesso a cura dell'Autorità ICT.

**Art. 29**
*(Impegni)*

1. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, a pena di decadenza, il soggetto a cui sia stata contestata una violazione può presentare una proposta di impegni. Tale proposta è finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza attraverso la rimozione delle conseguenze anti-competitive mediante l'adozione di misure idonee e stabili.
2. L'autorità ICT valuta l'idoneità e l'ammissibilità della proposta e, laddove ritenuta opportuna, la pubblica sul sito dell'Autorità ICT.
3. I soggetti interessati hanno la facoltà di presentare osservazioni sulla proposta per un periodo di trenta giorni. Entro i trenta giorni successivi, l'Autorità ICT comunica il risultato della consultazione al soggetto che ha presentato la proposta.
4. Qualora dall'esame della proposta l'Autorità ICT ritenga che questa sia stata presentata per fini pretestuosi o dilatori, l'Autorità ICT si riserva la facoltà di rigettarla e di pubblicarne i motivi sul proprio sito web.
5. Entro i trenta giorni successivi al riscontro dell'Autorità ICT, il soggetto che ha presentato la proposta presenta la versione definitiva del progetto, tenendo conto delle eventuali osservazioni avanzate dai soggetti intervenuti nel procedimento.
6. L'approvazione del progetto da parte dell'Autorità ICT comporta la sospensione del procedimento sanzionatorio.
7. Gli impegni possono comprendere la nomina di un fiduciario di controllo, la cui entità e il cui mandato è approvato dall'Autorità ICT.

**Art. 30**
*(Osservanza)*

1. L'Autorità ICT supervisiona l'osservanza dell'impegno. Nel caso in cui ne venga accertata la corretta attuazione, il procedimento sanzionatorio viene archiviato.
2. Laddove, al contrario, ne venga determinata la mancata o incompleta attuazione, anche a seguito dell'eventuale attività di vigilanza del fiduciario di cui all'articolo 29, comma 7, l'Autorità ICT, previa diffida, revoca il provvedimento di approvazione degli impegni, commina la sanzione di cui al successivo articolo 31 e stabilisce la prosecuzione del procedimento sanzionatorio sospeso ai sensi del precedente articolo. Tali conseguenze si applicano anche laddove emerga che l'approvazione dell'impegno da parte dell'Autorità ICT sia stata determinata da informazioni fornite gravemente incomplete, o consapevolmente inesatte o fuorvianti.

**Art. 31**
*(Sanzioni)*

1. Nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza, l'Autorità ICT, ai sensi dell'Articolo 9 comma 3 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche, può irrogare sanzioni amministrative per ciascuna violazione riscontrata durante l'espletamento delle sue attività e competenze in materia di telecomunicazioni che verranno definite mediante apposito decreto delegato.

2. L'Autorità ICT, nello stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa, è tenuta a considerare la gravità della violazione e può, nelle circostanze ritenute opportune, limitarsi ad un ammonimento del soggetto che ha effettuato la violazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 aprile 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Elena Tonnini*